

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-898 del 22/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015 intestata a TACCHIFICIO 2001 S.R.L. per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2017-943 del 22/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO:D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015 intestata a TACCHIFICIO 2001 S.R.L. per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TACCHIFICIO 2001 S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 con Prot. Com.le 10542;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 18/10/2016, acquisita al Prot. Com.le 24387 e da Arpae al PGFC/2016/15433 del 21/10/2016, da TACCHIFICIO 2001 S.R.L. nella persona del Sig. Reali Egidio, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata relativa allo stabilimento sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5, con riferimento a:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/11/2016 Prot. Com.le 26518, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16349, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 25/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 27909 e da Arpae al PGFC/2016/17210;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Nota Prot. Com.le 1275 del 18/01/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/709 ha comunicato quanto segue *“A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della Dichiarazione del tecnico competente in acustica allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 18.10.2016 ed assunta al protocollo comunale al n°24387/2016, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione.”*;

Atteso che in data 16/01/2017 il Responsabile dell'endo-procedimento “Emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

*“(…) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1246 del 12/05/15 prot. n. 44861/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/15 prot. n. 10542;*

(...)si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questo Ufficio ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A”

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TACCHIFICIO 2001 S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 con Prot. Com.le 10542, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TACCHIFICIO 2001 S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, coloratura tacchi per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 5”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 con Prot. Com.le 10542, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015.**

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1246 del 12/05/2015, Prot. Prov.le 44861/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL e al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1246 del 12/05/15 prot. n. 44861/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/15 prot. n. 10542. Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E10 "Incollaggio", in aggiunta ad altre due esistenti. Il responsabile dell'endoprocedimento, alla luce delle modifiche richieste dalla Ditta, ha ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiedere al Servizio Territoriale di Arpa la relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, prevista al punto 3 della D.G.R. 960/99, in quanto il nuovo impianto è simile ad altri due impianti già presenti ed autorizzati. Il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto pertanto di autorizzare la nuova emissione E10 con i valori limite e le prescrizioni già stabiliti per le emissioni esistenti E1 "Manovia piano terra - Incollaggio" ed E7 "Manovia piano primo - Incollaggio", cioè: valore limite di 50 mg/Nmc per i Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) ed obbligo di effettuazione dei tre controlli previsti per la messa a regime dell'impianto e successivamente di quello periodico annuale.

Il Comune di Savignano sul Rubicone, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione n. 914 del 10/04/2000 alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 15/05/2015 P.G.N. 10542/15, e da quella allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 18/10/2016 P.G.N. 24387, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

N. 6 CALDAIE A METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI < 35 kW ciascuna

relative ad impianti termici civili, con potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di ricopertura, verniciatura, coloratura

tacchi per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – MANOVIA PIANO TERRA – INCOLLAGGIO

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – MANOVIA PIANO TERRA E PRIMO PIANO – FRESATURA, CARTEGGIATURA, SPAZZOLATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – CABINA A PIANO TERRA - VERNICIATURA

EMISSIONE N. E4 – CABINA B PIANO TERRA - VERNICIATURA

Impianto abbattimento: velo d'acqua e filtro a cassette

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – CABINA A PIANO TERRA - ZONA PASSIVAZIONE

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – CABINA B PIANO TERRA - ZONA PASSIVAZIONE

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – MANOVIA PIANO PRIMO – INCOLLAGGIO

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – CABINA ESSICCAZIONE PIANO TERRA

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – CABINE COLORATURA PIANO PRIMO

Impianto abbattimento: velo d'acqua

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – MANOVIA PIANO PRIMO – INCOLLAGGIO

Portata massima	4.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. Relativamente alle emissioni **E3, E4, E9 “Cabine verniciatura”** ed **E5, E6, E8 “Cabine passivazione/essiccazione”**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall’effettuazione degli autocontrolli periodici, che sono sostituiti dalla annotazione con cadenza almeno mensile sul **registro** di cui al successivo punto 10. dei consumi di materie prime, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **2.000 kg** di vernici a solvente, **6.000 kg** di vernici a base acquosa e **1.000 kg** di catalizzatore **all’anno**, e comunque non superiori a **50 kg/giorno**.
3. Relativamente alla emissione **E2 “Fresatura, carteggiatura, spazzolatura”**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati, ed è altresì esentata dall’effettuazione dei controlli analitici alle emissioni per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall’installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale trattandosi di filtro dotato di sistema di

pulizia automatico a scuotimento manuale, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E10** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E1, E7 ed E10** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E2**;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di vernici a solvente, vernici a base acquosa e catalizzatori utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E3, E4, E5, E6, E8 ed E9**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.